

ORIGINALE	X
COPIA	



COMUNE DI PINO D'ASTI

Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell' art. 24, D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i..

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,10 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	MARCHISIO Aldo Maria	Sindaco	X	
2	TOSELLI Marco	Consigliere	X	
3	DELMASTRO Daniela	Consigliere	X	
4	ROSSI Daniele	Consigliere	X	
5	MAMELI Maria Luisa in Siciliano	Consigliere		X
6	MEZZETTI Andrea	Consigliere	X	
7	FIORE Simona	Consigliere	X	
8	SELENU Monica	Consigliere	X	
9	BOSSO Germana	Consigliere	X	
10	SGUOTTI Erminio	Consigliere	X	
11	DELMASTRO Giuseppe	Consigliere	X	
	Totale		10	1

Assiste all'adunanza la Dott.ssa Assunta Maria NERI, Segretario Comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L..

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marchisio Aldo Maria, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita, tra gli altri argomenti, alla trattazione di quanto in oggetto.

IL SINDACO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 6 del 30.03.2015 trasmesso alla Corte dei Conti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29.06.2015, con la quale si approvava il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato,

nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Rilevato che il Comune di Pino d'Asti detiene , per sole due azioni (pari allo 0.07%) così come risulta dalla scheda allegata alla presente, una partecipazione nella Società Provana S.p.a (società in liquidazione, giusta delibera dell' Assemblea Straordinaria del 13.05.2014), in relazione alla quale l' Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2013 aveva **già deliberato l'alienazione** delle proprie quote al Comune di Leinì, e che tale operazione non era andata a buon fine, poiché – a tutt'oggi – la procedura di liquidazione non si è conclusa.

Considerato che la partecipazione al GAL BASSO MONFERRATO, società consortile a r.l., viene mantenuta come partecipazione, con azioni di razionalizzazione della società, come risulta dalla relativa allegata scheda di rilevazione della partecipazione, per i seguenti motivi:

1. il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lett. a);
2. Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lett. b), ma gli amministratori del GAL non percepiscono compensi (da STATUTO);
3. il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 lett. c);
4. il GAL – in quanto unico soggetto sul territorio deputato dall' Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader sulla base di appositi regolamenti Europei – svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dal GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai bandi pubblici emessi dal GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici che privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui

Amministrazioni comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;

5. il GAL svolge un SINEG (servizio di interesse non economico generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lett. e);

Rilevato, altresì, che il GAL BASSO MONFERRATO SOC. CONSORTILE COOP a R.L., inoltre, detiene una partecipazione nella società cooperativa UNIONCOOP – UNIONE COOP. SERVIZI DI ASSISTENZA SOC. COOP Via XX Settembre, 126 Asti, C.F. e P.IVA 01068030053.

Al 31.12.2016 l'importo della partecipazione era di Euro 103.29 (pari allo 0.0005%) su un capitale sociale della Unioncoop di euro 197.889.55, mentre la partecipazione indiretta dell' Ente, essendo pari a 0.0000385%, come da puro calcolo algebrico (= 0.077% di 0.0005%), è molto limitata e per essa non si determina alcun controllo né di fatto né di diritto per l' Ente, trattandosi di partecipazioni irrilevanti, in quanto inferiori all'1% del capitale della società partecipata e non oggetto di consolidamento da parte dell' Ente interessato.

Rilevato, altresì, che il Comune di Pino d'Asti fa parte dei seguenti organismi associativi, non rilevanti ai fini della ricognizione oggetto del presente provvedimento, ma riportate per esigenze di trasparenza:

- Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell' Artigiano (C.B.R.A.): consorzio obbligatorio, istituito ai sensi della L.R. 24/2002 (quindi non rientrante tra gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del Libro V del c.c., anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.);
- Consorzio A.T.L. – Astiturismo non rientrante in alcuna delle forme giuridiche societarie di cui al d. Lgs. 175/2016;
- ATO 5 : Ente di Governo d' Ambito n. 5 Astigiano Monferrato, che non è società partecipata dai Comuni, bensì organismo associativo della P.A. istituito tra i Comuni e le Province interessate mediante apposita convenzione.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per – eventualmente - alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione

Tenuto conto dell'attestazione rilasciata dall'Organo di revisione in data 26.09.2017, con la quale il Revisore dava atto che non sussistono i presupposti per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in quanto l' Ente intende mantenere le partecipazioni in essere;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto il d. Lgs. 175/2016 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni consiliari n. 14 del 28/05/1991 e n. 25 del 15/10/1991, e modificato con delibera consiliare n. 14 del 29/06/1994;

PROPONE

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che qui si elencano solo per le quote di partecipazione:

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	01356080059	0,07
GAL BASSO MONFERRATO SOC. CONSORTILE COOP. A R.L..	01150930053	0,077
SOCIETA' PROVANA S.P.A In liquidazione	08250190017	0,07

- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario comunale ha espresso sulla proposta il seguente parere:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta Maria NERI

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Assunta Maria NERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco e l'esposizione del Segretario Comunale;

Con voti unanimi resi per alzata di mano Favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0, su 10 presenti e votanti.

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che qui si elencano solo per le quote di partecipazione:

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	01356080059	0,07
GAL BASSO MONFERRATO SOC.CONSORTILE COOP. A R.L..	01150930053	0,077
SOCIETA' PROVANA S.P.A In liquidazione	08250190017	0,07

- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

Successivamente il Consiglio Comunale, all'unanimità dei voti resi peralzata di mano, con voti Favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0, su 10 presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art.* 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Marchisio Aldo Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta Maria Neri

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 192 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/10/2017 al 04/11/2017 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pino d'Asti, li 20/10/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Assunta Maria Neri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27/09/2017

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Pino d'Asti, li 20/10/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Assunta Maria Neri